



**Unicobas Scuola**  
*Federazione sindacale dei comitati di base*



**SEDE NAZIONALE:**  
Via Tuscolana, 9 - 00182 ROMA. Tel., Segr. e FAX 06/7026630 - 7027683  
Cod. Fisc. 96160700587 - Web: [www.unicobas.it](http://www.unicobas.it) - Email: [unicobas.rm@tiscali.it](mailto:unicobas.rm@tiscali.it)

## LE DISPOSIZIONI DI BRUNETTA E LA SCUOLA

Dopo la cosiddetta riforma del modello contrattuale, che ha triennializzato i contratti di lavoro e ha determinato un nuovo sistema di recupero salariale dell'inflazione peggiore di quello della cosiddetta inflazione programmata, il ministro Brunetta ha continuato ad attaccare le condizioni di lavoro, le retribuzioni e i diritti di 3 milioni di lavoratori della pubblica amministrazione (e quindi anche della scuola) attraverso la Legge Delega n.15 del marzo 2009, "finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e soprattutto il suo decreto attuativo, emanato il 9 ottobre, pubblicato sulla G.U. il 31 dello stesso mese. Questo documento, di per sé negativo per tutto il mondo del lavoro pubblico, intanto è concepito in maniera indistinta, senza tener conto di alcuna specificità: tantomeno della funzione precipua della scuola.

Il decreto n.150/09 risulta quindi particolarmente penalizzante per il mondo dell'istruzione, in particolare nella parte relativa alla materia disciplinare. Infatti, mentre per le norme contenute nei Titoli II e III (vale a dire misurazione, valutazione della performance nonché "merito" e "premi"), i limiti e le modalità di applicazione sono rinviate per il personale docente della scuola/Afam/ricercatori ad un apposito DPCM, per quanto attiene alle norme del Titolo IV, Capo V, in materia disciplinare, non viene operato alcun distinguo, equiparando il personale docente al restante personale del pubblico impiego.

Così il Decreto cambia le "sanzioni disciplinari e le responsabilità dei dipendenti pubblici" e lo fa in maniera autoritaria e vessatoria e, come al solito, poco chiara, non tenendo conto sia del contesto normativo di riferimento del comparto scuola (la cui specificità è da noi, dell'UNICobas Scuola, sempre rimarcata, caratterizzata com'è dai principi costituzionali dell'autonomia didattica e soprattutto della libertà di insegnamento), sia del fatto che risulta ancora in vigore il disposto dell'art. 91 del contratto nazionale scuola 2006/09, secondo il quale nei confronti dei docenti devono continuare ad essere applicate le norme di cui agli articoli dal 492 al 507 del decreto legislativo 297/1994, ovvero il Testo Unico in materia disciplinare e normativa. Esiste poi un'evidente discrepanza con quanto dispongono i Decreti Delegati 416 e 417 del 1974 (ancora in vigore).

A creare ancora più confusione c'è il fatto paradossale che il Decreto n.°150, per effetto della Legge n.° 69/09, voluta dall'attuale governo, si limita ad abrogare gli articoli dal 502 al 507 del 297/94 che riguardano esclusivamente il personale di ruolo, mentre rimangono in vigore tutt'altre norme disciplinari per i quasi 100.000 docenti precari.

Siamo convinti che i provvedimenti contenuti nel decreto, fondati sull'esile ma ben radicato concetto dello "statale fannullone" (lo stesso sul quale il ministro Brunetta ha basato la sua fortuna politica e mediatica), incideranno negativamente sui lavoratori, che vedranno tagliare i loro salari già bassi e saranno istigati a mettersi gli uni contro gli altri per i pochi aumenti previsti a favore di una piccola minoranza del personale, ma in compenso produrranno effetti nulli sull'efficacia e l'efficienza del settore, privatizzato e con costi sempre in aumento, a carico dei cittadini.

L'intervento del DLgs, infatti, sta già determinando una situazione di confusione, testimoniata dal fatto che sempre più spesso giungono notizie, da scuole ed istituti, su improvvise e pericolose "fughe in avanti" adottate da Dirigenti Scolastici che, più realisti del re, si sono sentiti investiti del compito di attuare queste procedure o comunque di renderle pubbliche, con evidenti scopi intimidatori, provocando un aumento esponenziale del contenzioso con i lavoratori. Una situazione di cui la scuola pubblica italiana, tartassata com'è da svariati problemi di ordine strutturale, vorrebbe fare volentieri a meno.

L'intento di queste note è quello di affrontare il tema specifico delle sanzioni per rendere evidenti, nell'interesse del personale della scuola, i peggioramenti normativi e contrattuali imposti direttamente dalla legge che fanno somigliare sempre più la scuola ad un'azienda, dove assurge a figura principale il Dirigente (è lui che premia e istruisce il provvedimento punitivo) attorniato da una corte di *yes-men* o *yes-women*.

In questo modo la scuola non è più una comunità educante che apprende elabora e condivide in maniera orizzontale e democratica, ma assume una struttura verticistica e piramidale.

La prima cosa che salta agli occhi, scorrendo gli articoli del Decreto, è che proprio nella logica della comune appartenenza al Pubblico Impiego, vengono individuate identiche infrazioni e identiche sanzioni tanto per il commesso ministeriale quanto per il docente o ricercatore universitario.

Sono cancellate con un colpo di spugna, le competenze in materia dei Consigli di disciplina provinciali e nazionali, che vengono sostituiti da Uffici composti esclusivamente da funzionari dell'Amministrazione.

Tali consigli non avevano lo scopo di garantire impunità a chi si comportava male, né tanto meno significavano una difesa corporativa fine a se stessa, ma esistevano col fine di evitare che fossero dei funzionari (addirittura amministrativi) ad imporre ai docenti le scelte professionali e didattiche. Servivano, quindi, a garantire la libertà di insegnamento (sancita dall'art. 33, comma 1, della Costituzione repubblicana, la stessa Costituzione che considera la scuola un'istituzione e non un servizio), da interferenze indebite.

Farli scomparire significa far scomparire ogni garanzia della libertà d'insegnamento, voluta dal precedente legislatore coi decreti delegati del '74, con lo stato giuridico specifico e distinto da quello degli impiegati civili dello Stato (TU n.° 3/57). Rappresenta di fatto un complessivo, drammatico ritorno al passato, agli anni precedenti alle grandi riforme, alla scuola del maestro unico "tuttologo", alla scuola della selezione di ordine sociale, alla scuola con le classi sovraffollate che, non a caso, tanto piace al ministro Gelmini.

La filosofia del decreto rientra in quella politica deleteria, inaugurata a partire dal 1993 che, con la cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro, è riuscita ad addossare ai dipendenti dello Stato gli solo gli svantaggi del rapporto di lavoro privato, sommandoli a quelli del pubblico. Ciò che in particolare nella scuola, è riuscita ad attribuire al Dirigente i poteri del privato imprenditore, iniziando la trasformazione surrettizia dei docenti in prestatori d'opera subordinati (esattamente ciò che normativamente non sono mai stati e, vista l'autonomia professionale legata alla specifica funzione docente ed alla libertà d'insegnamento, non possono essere).

Una politica che, già col precedente governo, aveva affidato al dirigente il potere di trasferimento d'ufficio degli insegnanti (nei casi di particolare turbamento) e di sospensione cautelare (niente più parere del Collegio dei Docenti), e che ora amplia ulteriormente i poteri del "Dirigente", cozzando contro le più elementari norme giuridiche. Come quando viene violato il principio della terzietà e dell'imparzialità del giudice, consentendo al Dirigente scolastico d'inquisire, giudicare e punire anche quando è parte in causa. Viene quindi forzato un altro pilastro della civiltà giuridica: "la legge è uguale per tutti e chi sbaglia paga", lasciando impunito il Dirigente che abbia perseguitato ingiustamente un docente, salvo che non si dimostri che abbia infranto il codice penale.

Il tutto sposta, come precedentemente detto, l'ago della bilancia a favore dei dirigenti; ma anche i dirigenti sono sottoposti al controllo, per cui possono essere penalizzati a causa del mancato avvio della logica premiale o del mancato avvio del procedimento disciplinare a carico del lavoratore.

Il grande problema posto dal decreto 150 è soprattutto che i presidi potranno estinguere il rapporto di lavoro non soltanto per assenteismo o falsa dichiarazione, nonché per un certificato medico di cui si attesta la non veridicità (cose che si addicono al novero di "fannulloni" et similia) ma, cosa gravissima, potranno licenziare un professore che nell'arco di un biennio abbia mostrato "scarso rendimento"!!! Sulla base di quali oggettive ed imparziali verifiche, non è dato saperlo. E, trattandosi della funzione docente, stiamo parlando di una funzione atipica e davvero particolare, i cui parametri di verifica (sia in termini relativi che "assoluti") non sono mai stati indicati in nessuna parte del pianeta, cosa che ha fatto sinora naufragare ogni tentativo di tipo strettamente meritocratico ad ogni latitudine.

Un meccanismo disciplinare del genere crea disagio e scompiglio nelle scuole in primo luogo perché ad oggi, come abbiamo già detto in precedenza, non c'è alcuna indicazione sulle modalità di valutazione delle *performances* (il tutto è stato infatti rinviato ad un successivo decreto), ma soprattutto perché intanto introduce un concetto aleatorio (la "valutazione" appunto) – che lascia inevitabilmente ampio spazio al libero arbitrio dei dirigenti scolastici – di difficile e delicata applicazione in ordine alla autonomia professionale dei docenti (costituzionalmente tutelata).

Nella scuola, infatti, una misurazione delle *performance* di tipo meramente quantitativo non può essere applicata proprio per i caratteri della funzione, che ne sancisce l'irriducibile diversità da dall'idea stessa di "servizio".

Né tanto meno può avere serio fondamento l'ipotesi di legare la valutazione dei docenti ai risultati degli alunni o alla cosiddetta *customers satisfaction*. Infatti, secondo questo metro valutativo, avrà la possibilità di essere valutato positivamente solo il docente che insegna in una scuola – nella Media, ad esempio – che insiste in una zona ricca frequentata dai figli dell'élite cittadina, o comunque dove si insegna il latino, si attivano i laboratori. Ed il docente (impagabile) che svolge il proprio servizio nella cosiddetta "scuola di frontiera", dove è già un successo insegnare l'italiano piuttosto che il latino?

Un'altra questione lasciata aperta dall'impostazione di Brunetta è poi la mancata risposta ad una domanda di mero senso comune: chi dovrà (e, soprattutto, potrà) effettuare la "valutazione".

Se sarà approvato il disegno di legge di Valentina Aprea, con ogni probabilità sarà il dirigente scolastico a provvedere a questi adempimenti (forse affiancato da test INVALSI ed una commissione di "esperti"). In alternativa non resterebbe che il mero organo esterno, ancora l'INVALSI, operativo già oggi come "valutatore" sui generis, un organo gestito peraltro da *lobbies* universitarie assolutamente discutibili.

**p. Unicobas scuola**

*Stefano Lonzar*